

	Comune di Tavazzano con Villavesco <small>codice Ente 11106</small>	C.C.	3	28/02/2018
---	---	------	---	------------

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADESIONE COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO ALL'UNIONE DEI COMUNI 'NORD LODIGIANO'. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE, ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

L'anno 2018 addì 28 del mese di Febbraio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, ai sensi dell'art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
RUSSO Giuseppe	Sindaco	SI	BARRA Sabato	Consigliere	SI
CORVINI Gianpaolo	Cons_Vice Sindaco	SI	ALTIERI Luigi	Consigliere	SI
BANDERA Bruno	Consigliere	SI	PIETRAFORTE Emilio	Consigliere	SI
BERTONI Marina	Consigliere_Ass	SI	RONCARI Gianfranco	Consigliere	SI
GATTI Giovanni	Consigliere	SI			
GOBBI Alessandra	Consigliere_Ass	SI			
LOSURDO Libera Giulia	Consigliere	NO			
Lucia					
MOZZICATO Mattia	Consigliere	SI			
PIANA Gian Matteo	Consigliere_Ass	SI			

Totale Presenti 12

Totale Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/ A del D. L.vo 18.8.2000 n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di
Tavazzano con Villavesco
codice Ente 11106

C.C.

«Delibe
ra_num
»

«data_sedut
a»

OGGETTO: ADESIONE COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO ALL'UNIONE DEI COMUNI 'NORD LODIGIANO'. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE, ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- il ruolo della Polizia Locale è andato assumendo negli ultimi anni una configurazione sempre più significativa.
- la gestione unitaria delle politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nel paese e nel territorio di riferimento, consente la riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;
- la presenza costante su tutto il territorio delle forze del corpo di Polizia Locale, con uniformità di comportamenti e metodologie di intervento, permette di attuare l'attività di prevenzione ed il controllo di fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- l'attività di coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio è di primaria importanza al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.

CONSIDERATO CHE:

- con atto del Notaio Angelo Squintani di Lodi del 10.04.2014 Rep. n. 174316/32770 registrato in Lodi il 22.04.2014 al n. 2611 Serie 1T, i comuni di Casalmaiocco, Cervignano d'Adda, Merlino e Tavazzano con Villavesco, già facenti parte del Consorzio del Corpo di Polizia Intercomunale Nord Lodigiano, hanno costituito, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'Unione Nord Lodigiano;
- l'Assemblea Consortile del Consorzio del Corpo di Polizia Intercomunale Nord Lodigiano con deliberazione n. 9 del 26.07.2013 ha approvato la bozza dello Statuto dell'Unione dei Comuni "Nord Lodigiano", successivamente modificato con le seguenti deliberazioni:
 - Assemblea Consortile del Consorzio del Corpo di Polizia Intercomunale Nord Lodigiano n. 13 del 02.10.2013;
 - Assemblea Consortile del Consorzio del Corpo di Polizia Intercomunale Nord Lodigiano n. 1 del 28.02.2014;
 - Consiglio dell'Unione n. 30 del 17.12.2014;
- con deliberazione n. 30 del 17.12.2014 si approvava anche la modifica dell'atto costitutivo dell'Unione Nord Lodigiano ed entrava a farvi parte anche il Comune di Zelo Buon Persico;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Montanaso Lombardo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2018 avente come oggetto "Approvazione atto costitutivo, Statuto e Schema di convenzione per adesione all'Unione Nord Lodigiano e conferimento della funzione di polizia locale e amministrativa" ha chiesto di aderire all'Unione Nord Lodigiano conferendo la sola funzione di Polizia Locale;
- la Giunta dell'Unione con atto n. 1 del 02.02.2018 si è espressa favorevolmente all'adesione del Comune di Montanaso Lombardo, fissando la decorrenza al 01/03/2018;

- l'art. 5 dello Statuto dell'Unione stabilisce che in caso di adesione di altri Enti, ciascun Consiglio dei comuni aderenti approva:
 - l'integrazione dell'atto costitutivo e statuto dell'unione;
 - termini e condizioni stabiliti dal Consiglio dell'Unione;

VISTI i documenti allegati ed approvati dal Consiglio Comunale di Montanaso Lombardo con proprio atto n. 3 del 30.01.2018:

- la bozza di convenzione per il conferimento della funzione di polizia locale;
- la bozza dell'atto costitutivo;
- lo Statuto dell'Unione

VISTO l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita nei commi da uno a cinque: «1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani. 2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni. 3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. 4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione. 5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale».

RILEVATO CHE l'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, al comma 6, prevede espressamente “L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dai Consigli Comunali dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

1. di approvare la bozza di convenzione per il conferimento della funzione di polizia locale da parte del Comune di Montanaso Lombardo dal 01.03.2018;
2. di approvare l'integrazione della bozza dell'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione con la previsione in essi del Comune di Montanaso Lombardo.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione **NON COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il responsabile del servizio interessato
Elisabetta Caserini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco che passa poi la parola all'Assessore Alessandra Gobbi.

L'Assessore spiega che è evidente a tutti il fatto che sia andato aumentando, negli ultimi anni, il ruolo della Polizia Locale e quanto sia importante la gestione unitaria delle politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza che veda costantemente impegnate sul territorio le forze del corpo di Polizia Locale per prevenire, controllare e contrastare fenomeni importanti per la circolazione stradale, per la protezione ambientale e per la tutela dei cittadini.

Precisa poi che fu proprio per garantire nostro territorio un sistema di sicurezza che da solo il Comune di Tavazzano non sarebbe riuscito a sostenere; che nel 2014 i Comuni di Cervignano d'Adda, Casalmaiocco e Merlino, partendo dall'esperienza positiva del Consorzio di Polizia Intercomunale Nord Lodigiano, hanno costituito, ai sensi dell'art. 32 del D.L. 267/2000 l'Unione Nord Lodigiano, conferendo alla neo costituita Unione la funzione di Polizia Locale.

Dal 2015, alla compagine iniziale dei 4 comuni si aggiunse anche il Comune di Zelo Buon Persico, il cui ingresso nell'Unione venne approvato da questo Consiglio Comunale nel gennaio 2015. Lo scorso anno i cinque comuni costituenti hanno conferito all'Unione anche la funzione di protezione civile mettendo a disposizione dell'intero territorio intercomunale, sulla scorta di quanto già fatto per la polizia locale, un gruppo di volontari di Protezione civile che per numero di uomini e mezzi risulta di gran lunga superiore agli altri gruppi comunali del lodigiano.

Ora, aggiunge l'Assessore Gobbi, il Comune di Montanaso Lombardo che già era membro del cessato Consorzio di Polizia Intercomunale Nord Lodigiano, nonchè convenzionato con l'Unione per il servizio di polizia locale, sulla scorta dell'apprezzamento di quanto svolto fino ad oggi in

termini di efficacia, efficienza ed economicità, ha chiesto di entrare a far parte dell'Unione. Per tale motivo, ha approvato in Consiglio Comunale, come previsto dallo Statuto, la bozza dell'atto costitutivo, lo statuto e lo schema di convenzione per l'adesione all'Unione ed il conferimento della funzione di Polizia locale.

A seguito della deliberazione assunta dal Comune di Montanaso Lombardo, spiega l'Assessore Gobbi, la Giunta dell'Unione ha espresso parere favorevole all'adesione del Comune di Montanaso Lombardo, fissandone la decorrenza al 1° marzo 2018.

L'Assessore Gobbi ribadisce il fatto che l'adesione all'Unione di un nuovo Comune vicino dal punto di vista territoriale agli altri Comuni aderenti, unito al fatto che la sede dell'Unione si trovi, a condizioni molto vantaggiose, sul territorio del Comune di Montanaso Lombardo, costituiscono valide motivazioni per l'accoglimento della richiesta formulata.

L'Assessore Gobbi spiega poi che, in base a quanto stabilito dall'art. 5 dello statuto dell'Unione, è necessario, per ogni nuovo ingresso, che ciascun Consiglio Comunale dei Comuni aderenti approvi l'integrazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione, nonché i termini e le condizioni stabiliti dal Consiglio dell'Unione.

Per tale motivo, per consentire al Sindaco che rappresenta il Comune di Tavazzano con Villavesco all'Unione di sottoscrivere dal notaio, insieme agli altri sindaci che rappresentano gli altri comuni aderenti, gli atti necessari a formalizzare l'ingresso del Comune di Montanaso Lombardo è necessario che questo Consiglio Comunale approvi la bozza di convenzione per il conferimento della funzione di Polizia Locale, la bozza dell'atto costitutivo e lo statuto dell'unione.

L'Assessore poi sottolinea il fatto che ritiene opportuno aggiungere alla motivazione "tecnica" di questa delibera alcune considerazioni di natura non tecnica, nell'ottica di sottolineare aspetti che reputa importanti. La richiesta del Comune di Montanaso Lombardo scioglie definitivamente quei dubbi che, al termine dell'esperienza del Consorzio di polizia Intercomunale, l'avevano condotto alla decisione di non entrare nell'Unione, scelta che alla luce di quanto succede ora si è rivelata errata. Infatti il Comune di Montanaso Lombardo, dopo aver sottoscritto con l'Unione una convenzione per il servizio di Polizia Locale, è giunto alla conclusione di entrarvi a tutti gli effetti. "E' innegabile, sostiene l'Assessore Gobbi, che questa decisione tragga origine dall'evidenza dei risultati positivi ottenuti, in termini di livelli di efficienza, efficacia e di economicità, grazie alla gestione associata di una funzione, quella di polizia locale, che difficilmente un Comune di piccole dimensione potrebbe raggiungere da solo".

L'Assessore Gobbi ribadisce poi il fatto che, grazie alle risorse messe in campo dall'unione oggi il Comune di Tavazzano può contare:

- su un servizio di Polizia Locale di prim'ordine che garantisce la copertura 365 giorni l'anno,
- su un corpo di polizia dotato di attrezzature di alto livello tecnico e tecnologico, esperto nella gestione e nell'organizzazione del servizio, con la capacità di avvicinare il personale in caso di ferie o di malattia, garantendo continuità dei servizi e reperibilità nei casi di urgenza, in grado di fornire agli agenti diverse occasioni di partecipare a momenti formativi.

Grazie all'Unione, prosegue, i Comuni aderenti possono accedere, in forma associata, con maggiori possibilità di successo, ai finanziamenti e ai contributi pubblici, fondamentali per ottenere quegli strumenti atti a garantire la sicurezza del territorio: l'installazione dell'impianto di videosorveglianza già avvenuta in tre dei comuni aderenti, tra cui il Comune di Tavazzano con Villavesco, ne costituisce un chiaro esempio.

L'assessore precisa inoltre che tutto questo, ed altro ancora, è stato rimarcato anche ieri sera, nel corso dell'ultimo Consiglio dell'Unione cui ha partecipato col Sindaco e con il Consigliere delegato dai gruppi di minoranza.

L'Assessore informa infine i consiglieri che nel corso del Consiglio dell'Unione di ieri sera è stato comunicato l'ingresso dell'Unione al Tavolo Provinciale per l'ordine e la sicurezza, unico Ente "non città" a sedere a quel tavolo. Questo ingresso, voluto dal Prefetto e dal Questore di Lodi che

recentemente si sono recati in visita all'Unione, è l'ennesimo riconoscimento dell'autorevolezza di cui di fatto gode l'Unione Nord Lodigiano, grazie all'attività svolta dal personale dell'Unione supportato dalla dotazione strumentale in suo possesso.

L'Assessore esprime inoltre un sentito ringraziamento per il lavoro che quotidianamente svolgono, al comandante, agli agenti e al personale di segreteria dell'Unione.

Infine, per quanto concerne la delibera posta in approvazione, a completamento di quanto già espresso, aggiunge che il Comune di Montanaso Lombardo entrerà nell'Unione alle medesime condizioni riservate agli altri comuni aderenti, trasferendo all'Unione, per il conferimento della funzione di polizia locale 32 euro per abitante + 1 agente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, dal responsabile del servizio interessato;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267;

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Con n. 1 astenuto (Luigi Altieri), tutti gli altri favorevoli, con votazione espressa palesemente per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

CONSIDERATA l'urgenza di che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:

"3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";

Con n. 1 astenuto (Luigi Altieri), tutti gli altri favorevoli, con votazione espressa palesemente per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 9**

Ufficio Proponente: **Servizi Demografici**

Oggetto: **ADESIONE COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO ALL'UNIONE DEI COMUNI "NORD LODIGIANO". APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE, ATTO COSTITUTIVO E STATUTO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizi Demografici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/02/2018

Il Responsabile di Settore
Elisabetta Caserini

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
RUSSO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **01/03/2018** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000);
n° _____ R.P.;

Dalla Residenza comunale, li **01/03/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n° _____, in data _____, (art.127, comma 2, D. L.vo n.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

Allegato A alla deliberazione del din.... del

ATTO COSTITUTIVO

DELL'UNIONE "NORD LODIGIANO"

L'anno il giornodel mese di innella sede del Unione Nord Lodigiano avanti a me con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra i Comuni:

1.: rappresentato dal Sindaco Sig.nato ail domiciliato per la carica presso la sede comunale, via, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.del (codice fiscale).....;

2.: rappresentato dal Sindaco Sig.nato ail domiciliato per la carica presso la sede comunale, via, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di consiglio Comunale n.del (codice fiscale).....;

3.: rappresentato dal Sindaco Sig.nato ail domiciliato per la carica presso la sede comunale, via, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di consiglio Comunale n.del (codice fiscale).....;

4.: rappresentato dal Sindaco Sig.nato ail domiciliato per la carica presso la sede comunale, via, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di consiglio Comunale n.del (codice fiscale).....;

5.: rappresentato dal Sindaco Sig.nato ail domiciliato per la carica presso la sede comunale, via, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di consiglio Comunale n.del (codice fiscale).....;

6.: rappresentato dal Sindaco Sig.nato ail
..... domiciliato per la carica presso la sede comunale, via, il quale
agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di
consiglio Comunale n.del (codice fiscale).....;

Premesso che con atto del Notaio Angelo Squintani di Lodi del 10.04.2014 Rep. n. 174316/32770
registrato in Lodi il 22.04.2014 al n. 2611 Serie 1T, i comuni di Casalmaiocco, Cervignano d'Adda,
Merlino e Tavazzano con Villavesco hanno costituito, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n.
267 del 2000, l'Unione Nord Lodigiano”;

Dato atto che dal 01.01.2015 anche il Comune di Zelo Buon Persico è entrato a far parte
dell'Unione Nord Lodigiano;

Considerato che il Sindaco del Comune di Montanaso Lombardo, con nota del 28.12.2017 ha
chiesto di poter aderire all'Unione;

Considerato altresì che il Consiglio dell'Unione Nord Lodigiano con propria deliberazione n. ... del
..... si è espresso favorevolmente fissando la decorrenza dell'adesione del Comune di
Montanaso Lombardo al 01/03/2018;

Richiamato l'art. 32 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1. Tra i Comuni di Casalmaiocco, Cervignano d'Adda, Merlino, Tavazzano con Villavesco, Zelo
Buon Persico e Montanaso Lombardo è costituita l'Unione “Nord Lodigiano” in atto di seguito
denominata “Unione”.

2. L'Unione è Ente Locale ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente i servizi e le funzioni conferite dai
Comuni succitati, così come specificato dallo Statuto dell'Unione allegato al presente atto;

4. L'Unione promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la compongono e con riguardo alle
proprie attribuzioni rappresenta gli interessi dei cittadini che risiedono nel territorio di riferimento.

L'Unione promuove la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra tutti i Comuni che la costituiscono.

5. L'Unione ha sede nel comune di Montanaso Lombardo. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso il Comune ove è Sindaco il Presidente dell'Unione. La sede operativa dell'Unione è nel Comune di Montanaso Lombardo. Gli uffici possono situarsi anche in sedi diverse, ma ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.

6. Gli organi dell'Unione, la loro disciplina, le funzioni e servizi conferiti, i principi di organizzazione, le norme finanziarie e contabili, il recesso, lo scioglimento ed i rapporti tra i Comuni aderenti, sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione allegato al presente atto ed approvato dai singoli Consigli Comunali con le modalità stabilite dall'art. 32 del D. Lgs n. 267/2000, già richiamato in atto.

7. L'Unione è costituita a tempo indeterminato, in ogni caso non inferiore a dieci anni. I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo, con le modalità fissate nello Statuto e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge.

8. Per quanto non contemplato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di Enti Locali e a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione più volte richiamato.

9. Sono organi dell'Unione, eletti secondo le modalità stabilite dalla legge e le indicazioni fissate dallo Statuto dell'Unione:

- a) il Consiglio dell'Unione
- b) la Giunta dell'Unione
- c) il Presidente

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione diIl Sindaco.....

Per l'Amministrazione diIl Sindaco.....

Per l'Amministrazione diIl Sindaco.....

Per l'Amministrazione diIl Sindaco.....

Per l'Amministrazione diIl Sindaco.....

Per l'Amministrazione diIl Sindaco.....

.....,

Allegati

a) Deliberazione C.C. n.....del.....del Comune di

b) Deliberazione C.C. n.....del.....del Comune di

c) Deliberazione C.C. n.....del.....del Comune di

d) Deliberazione C.C. n.....del.....del Comune di

e) Deliberazione C.C. n.....del.....del Comune di

f) Deliberazione C.C. n.....del.....del Comune di

f) Statuto dell'Unione

STATUTO

UNIONE DEI COMUNI

“NORD LODIGIANO”

**Casalmaiocco, Cervignano d’Adda, Merlino,
Tavazzano con Villavesco, Zelo Buon Persico**

Provincia di Lodi

Approvato con deliberazioni:

Comune di Casalmaiocco	Delibera di Consiglio Com.le n. 2 del 12.02.2015
Comune di Cervignano d’Adda	Delibera di Consiglio Com.le n. 3 del 10.02.2015
Comune di Merlino	Delibera di Consiglio Com.le n.49 del 17.12.2014
Comune di Tavazzano con Villavesco	Delibera di Consiglio Com.le n. 6 del 10.03.2014
Comune di Zelo Buon Persico	Delibera di Consiglio Com.le n.56 del 18.12.2014

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Articolo 1 Istituzione dell'Unione. Sede
- Articolo 2 Finalità e compiti dell'Unione
- Articolo 3 Obiettivi programmatici
- Articolo 4 Durata e scioglimento dell'Unione
- Articolo 5 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione
- Articolo 6 Funzioni dell'Unione
- Articolo 7 Modalità di conferimento delle competenze all'Unione
- Articolo 8 Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti
- Articolo 9 Modalità di ripartizione spese ed entrate
- Articolo 10 Successione

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I – Organi dell'Unione

- Articolo 11 Organi e gettoni di presenza
- Articolo 12 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Capo II – Il Consiglio dell'Unione

- Articolo 13 Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione
- Articolo 14 Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell'Unione
- Articolo 15 Competenze del Consiglio
- Articolo 16 Presidenza del Consiglio
- Articolo 17 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Articolo 18 Decadenza e dimissione dei Consiglieri
- Articolo 19 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Capo III – Il Presidente e la Giunta

- Articolo 20 Elezione del Presidente dell'Unione. Durata. Carica
- Articolo 21 Funzioni e competenze del Presidente
- Articolo 22 Vice presidente dell'Unione
- Articolo 23 Composizione e nomina della Giunta
- Articolo 24 Funzioni della Giunta
- Articolo 25 Conferenza degli assessori comunali

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Articolo 26 Diritto d'informazione e di accesso agli atti

Articolo 27 Partecipazione al procedimento amministrativo

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28 Principi generali

Articolo 29 Principi in materia di ordinamento degli uffici

Articolo 30 Organizzazione degli uffici e dei servizi

Articolo 31 Principi in materia di personale

Articolo 32 Il Segretario dell'Unione

Articolo 33 Principi di collaborazione

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 34 Finanze dell'Unione

Articolo 35 Bilancio e programmazione finanziaria

Articolo 36 Ordinamento contabile e servizio finanziario

Articolo 37 Revisione economica e finanziaria

Articolo 38 Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39 Disposizioni transitorie

Articolo 40 Proposte di modifica dello Statuto

Articolo 41 Norma finale

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Istituzione dell'Unione. Sede

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita, l'Unione denominata "Unione Nord Lodigiano", tra i Comuni di Casalmaiocco, Cervignano d'Adda, Merlino, Tavazzano con Villavesco, Zelo Buon Persico.
2. L'Unione ha sede provvisoria in Montanaso Lombardo, via Paullese n.6; i suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2 Finalità e compiti dell'Unione

1. La titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli comuni e, in conformità alle vigenti leggi in materia, l'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico vigente e delle Leggi Regionali.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali.
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, trasparenza, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.
5. E' finalità prioritaria dell'Unione la gestione globale ed in proprio dei servizi trasferiti, con criteri di maggiore efficienza funzionale ed economica rispetto alla gestione separata degli stessi.

Art. 3 - Obiettivi programmatici

1. Adeguandosi al principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere alla pianificazione strategica del territorio nel suo complesso, concorrendo allo sviluppo sociale ed economico dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, ricercando soluzioni innovative di risparmio energetico nel rispetto della programmazione europea, nazionale, regionale, provinciale.

- b) valorizzare il patrimonio storico ed artistico delle singole municipalità, le loro storie e tradizioni culturali, inserendole nel contesto di area vasta del territorio lodigiano;
- c) favorire la qualità della vita della propria popolazione (bambini, adulti, famiglie, disabili, immigrati, anziani) privilegiando politiche di welfare di comunità che sappiano meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti alla Unione dei Comuni con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse attraverso la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle risorse pubbliche;
- e) sviluppare progressivamente la quantità e la qualità delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione dei Comuni, ricercandone l'efficacia, l'efficienza e l'economicità a vantaggio della collettività.

Art. 4 Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato, in ogni caso non inferiore a dieci anni.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a riassumere l'esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione.

Il Consiglio dell'Unione provvederà, con periodicità triennale, ad una verifica dell'efficienza, dell'efficacia e della funzionalità dell'Unione stessa.

Art. 5 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. All'unione possono aderire altri comuni. La relativa istanza, in forma di deliberazione, è rivolta al presidente dell'unione che:
 - a) la sottopone alla giunta per l'espressione di un parere di "accogliabilità" rispetto a criteri di efficienza, economicità ed efficacia gestionale dell'unione;
 - b) la sottopone definitivamente al Consiglio dell'Unione per l'approvazione a maggioranza qualificata e la fissazione di termini e condizioni di adesione.
2. In seguito, ciascun consiglio dei comuni aderenti approva:
 - a) l'integrazione dell'atto costitutivo e statuto dell'unione;
 - b) termini e condizioni stabiliti dal Consiglio dell'Unione.
3. Il Consiglio dell'Unione assume le modifiche statutarie necessarie ed opportune, per permettere l'adesione di nuovi comuni.
4. Ogni comune ha facoltà di recedere dall'Unione, con deliberazione consiliare assunta con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
5. Il recesso deve, in ogni caso, essere deliberato entro il 30 giugno e produce effetto a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo.
6. Il recesso di cui all'art.18, comma 4, della L.R. n.19/2008, esercitato prima del

termine di dieci anni produce effetti sanzionatori nei confronti del comune che lo ha deliberato. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita nella misura di €5,00 per abitante risultante al 31 dicembre dell'anno precedente; tale misura è ridotta ad €1 se il recesso è deliberato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. L'importo complessivo sarà pagato entro l'esercizio finanziario in cui il recesso avrà effetto. La sanzione di cui al presente comma non si applica nel caso in cui il recesso sia conseguente a modifiche del quadro normativo in materia di Unioni di comuni o del presente statuto".

7. Il Consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal comune recedente o quello assunto dall'Unione e riferibile pro-quota al comune recedente, debba essere riassegnato o assegnato allo stesso comune recedente. Ovvero, il Consiglio dell'Unione può stabilire che il comune recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea giustificazione contabile da redigere previo contraddittorio nel rispetto del principio del giusto procedimento.

8. In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune di provenienza nella cui dotazione organica risulta inserito, ovvero secondo quanto previsto nella deliberazione che ha disciplinato il trasferimento presso l'unione.

9. Al comune recedente vanno restituiti eventuali contributi alle spese versati in anticipo e non ancora impiegati ed una quota patrimoniale netta che tenga conto dei conferimenti in beni materiali e della partecipazione dello stesso comune alle spese per investimenti dell'unione.

Art. 6 Funzioni dell'Unione

1. L'unione è costituita per l'esercizio congiunto di:

- a. funzioni fondamentali dei comuni previste dalle leggi vigenti;
- b. altre funzioni di competenza dei comuni o agli stessi delegate o conferite da altri enti;
- c. specifici servizi di competenza dei comuni.

2. L'unione può stipulare convenzioni ed accordi con enti locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

3. Fermo restando la facoltà di conferire ulteriori competenze ai sensi del successivo art. 7, il Comune di Tavazzano con Villavesco aderisce all'Unione di comuni Nord Lodigiano per la gestione in forma associata della sola funzione: "polizia municipale e polizia amministrativa locale".

Art. 7 Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui al precedente art. 6 viene effettuato previo accordo di un numero di enti pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell'Unione, che rappresentino almeno i 2/3 della popolazione complessiva, fermo restando l'indirizzo della ricerca di un'adesione unanime da parte degli enti aderenti all'Unione.

2. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte del Consiglio dell'Unione con le quali si recepiscono le competenze conferite dai consigli comunali.

3. Con le deliberazioni di cui al comma 2 si approvano le relative convenzioni, da approvarsi con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere:
- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - b) i rapporti finanziari tra gli enti;
 - c) il trasferimento di personale;
 - d) il trasferimento di risorse strumentali;
 - e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - f) la durata;
 - g) le modalità di recesso.

Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.

4. Le spese di gestione dell'Unione verranno ripartite tra i comuni aderenti tenendo conto, di norma, dei parametri di popolazione, di adesione dei comuni alle convenzioni e del valore economico del servizio e/o funzione conferita.

5. Il conferimento all'Unione di nuove funzioni e servizi è teso a favorire la partecipazione di tutti i Comuni aderenti all'Unione medesima, la quale, fatte salve le specificità dei territori e di determinati servizi, si impegnerà a definire l'organizzazione delle nuove funzioni o servizi in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i Comuni. Il conferimento di nuove funzioni e servizi è comunque subordinato alla verifica che la proposta di conferimento sia stata deliberata favorevolmente dalla maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 2/3 della popolazione complessiva dell'Unione.

6. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.

7. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati a maggioranza assoluta dei consiglieri, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

8. In deroga al comma 1 del presente articolo è possibile il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui al precedente art. 6 anche previo accordo di un numero di enti diverso dalla maggioranza dei Comuni dell'Unione. Tale conferimento si determina con l'approvazione di conforme deliberazione adottata da parte del Consiglio dell'Unione – in recepimento delle delibere dei consigli comunali interessati - con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri da calcolarsi secondo il sistema del voto ponderato con il criterio di cui al successivo art.13, comma1.

Art. 8 Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art. 9 Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini di utenza di ciascun servizio.
2. I relativi introiti e spese derivanti da funzioni e servizi confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio e determinarne quindi le relative spese e criteri di riparto. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

Art. 10 Successione

Dalla data di scioglimento del Consorzio di Polizia Intercomunale Nord Lodigiano, l'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere inerenti alle funzioni e ai servizi ad esse affidati.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I – Organi dell'Unione

Art. 11 Organi

1. Sono organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei comuni.
3. Essi esercitano, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, svolgendo - nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto - le funzioni di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
4. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
5. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
6. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative, ai rimborsi spese applicati agli amministratori dell'Unione sono quelli previsti per gli amministratori dei comuni dall'ordinamento degli enti locali.
7. Nessun tipo di compenso può essere erogato a Consiglieri, Presidente o membri della Giunta.
8. Le delibere del Consiglio e della Giunta sono adottate con voto ponderato così determinato: il voto del sindaco di comune con popolazione minore rispetto agli altri

comuni ha valore 1; il voto degli altri sindaci è determinato dal risultato della divisione tra il numero degli abitanti del comune che essi rappresentano e il numero degli abitanti del comune con popolazione minore. Il valore è arrotondato alla seconda cifra decimale.

Art. 12 Cause di ineleggibilità e/o incompatibilità

1. Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti nell'Ordinamento delle autonomie locali.

CAPO II – Il Consiglio dell'Unione

Art. 13 Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto, per ciascuno dei comuni associati, dal sindaco e da due rappresentanti elettivi, uno di maggioranza e uno di minoranza. Al fine di garantire il rispetto della proporzionalità nella rappresentanza di ciascun comune aderente all'Unione, ciascun consigliere dell'Unione esprime un voto il cui peso ponderato è proporzionale alla popolazione residente rilevata nel comune di appartenenza alla data del 31/12 dell'anno precedente. A tal fine è attribuito il valore di 1,00 al voto espresso da ciascun consigliere del comune con popolazione minore rispetto agli altri comuni ed un valore proporzionalmente maggiore al voto di ciascun consigliere degli altri comuni in base al numero degli abitanti che rappresentano. I valori sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

2. Sono rappresentanti del comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, ed i consiglieri di minoranza.

3. Ai fini del precedente comma 2 è consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco compreso il candidato eletto consigliere ai sensi dell'art. 71, comma 9, ultimo periodo e art. 73, comma 11, del T.U.E.L.

4. In caso di assenza di minoranza consiliare, derivante dalla originaria composizione del consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi del comune sono solo quelli di maggioranza, e il numero dei componenti il consiglio dell'unione è automaticamente ridotto di una unità fino al rinnovo del consiglio comunale.

5. I consigli comunali provvedono alla elezione dei propri rappresentanti entro 45 giorni dall'insediamento quando il consiglio comunale è stato rinnovato, salvo quanto previsto dal comma 6; in tutti gli altri casi entro 30 giorni dalla cessazione della carica di consigliere comunale o di consigliere dell'unione.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, senza che i rappresentanti del comune siano stati eletti, sono componenti di diritto del consiglio dell'Unione il sindaco, il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti nella lista o in una delle liste collegate al

sindaco e il consigliere comunale di minoranza eletto ai sensi dell'art. 71, comma 9, ultimo periodo, e art. 73, comma 11, del T.U.E.L. la cui lista o gruppo di liste ha ottenuto la maggior cifra individuale. In caso di parità di cifre individuali è componente del consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età. In caso di rinuncia o cessazione dei rappresentanti di minoranza di cui al periodo precedente, è di diritto componente del consiglio dell'unione il consigliere comunale di minoranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale tra gli eletti in una o più liste non collegate al sindaco e, in caso di parità di cifre individuali tra più consiglieri aventi dette caratteristiche, il consigliere più anziano di età.

7. E' compito del sindaco comunicare all'unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi dei commi 5 e 7.

8. Il consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi dei commi 2 e 6.

9. In caso di scioglimento di un consiglio comunale è rappresentante del comune il commissario che gestisce il comune.

10. Il funzionamento del Consiglio dell'Unione è disciplinato da apposito regolamento dalla stessa approvato che, al fine di garantire il rispetto della proporzionalità nella rappresentanza di ciascun comune aderente all'Unione, dovrà prevedere la ponderazione del voto spettante a ciascun componente del Consiglio secondo il criterio di proporzionalità con la popolazione residente rilevata nel comune di appartenenza al 31/12 anno precedente.

Fino all'approvazione di detto regolamento, il funzionamento del Consiglio dell'Unione, i diritti e doveri dei consiglieri, sono retti dalle disposizioni del presente statuto, dall'applicazione analogica delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e dai principi generali in materia di organi assembleari degli enti locali.

11. Il Consiglio dell'Unione dura in carica cinque anni.

12. Il Consiglio dell'Unione elegge il proprio presidente.

Art. 14 Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell'Unione

1. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del sindaco più giovane di età e deve avvenire entro i successivi 30 giorni.

2. In via generale ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 15 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta, con riferimento all'Unione, gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. Il consiglio è validamente riunito in prima convocazione alla presenza della maggioranza del 50,01% calcolata, secondo il sistema del voto ponderato con il criterio di cui all'art.13, c.1, in base al peso complessivo dei voti dei propri

componenti. In seconda convocazione il quorum si riduce al 33%. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza calcolata in base al peso complessivo dei voti dei consiglieri votanti, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

4. Le convocazioni sono effettuate di norma mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere. Esse sono disposte con avviso del Presidente del Consiglio contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della riunione almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione. I giorni festivi non sono computati nei termini sopracitati, con la precisazione che il sabato non è considerato giorno festivo.

5. In casi d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima della data prevista per la seduta con qualsiasi mezzo utile ed efficace.

6. Le singole convenzioni disciplinano gli ambiti di competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli Comunali nelle materie conferite.

7. Il Presidente dell'Unione e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio relazioni sull'attività dell'Unione e comunque contestualmente all'approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione.

Art. 16 Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto, nel corso della prima seduta, tra i suoi componenti a maggioranza assoluta rapportata, secondo il sistema del voto ponderato in base al criterio di cui al precedente art.13, c.1, al peso complessivo dei voti degli aventi diritto. Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 17 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 18 del presente Statuto.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere deleghe a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza esterna.

Art. 18 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia o altre cause indilazionabili, sono presentate al Presidente del Consiglio, anche a mezzo di posta elettronica.
2. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
6. I sindaci non possono decadere né dimettersi fatti salvi i casi di cessazione dalla carica di sindaco

Art. 19 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

CAPO III – Il Presidente e la Giunta

Art. 20 Elezione del Presidente dell'Unione. Durata. Carica.

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i sindaci dei comuni appartenenti all'Unione a maggioranza assoluta rapportata, secondo il sistema del voto ponderato in base al criterio di cui al precedente art.13, c.1, al peso complessivo dei voti degli aventi diritto".
2. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio tra i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
3. Il Presidente dura in carica due anni, a decorrere dalla data di elezione.
4. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione, da componente della Giunta e del Consiglio.
5. Il Presidente ed i componenti della Giunta dell'Unione mantengono la sola indennità di funzione percepita dal Comune di appartenenza.

Art. 21 Funzioni e competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il programma amministrativo contestualmente al Bilancio preventivo. Tale proposta è approvata dal Consiglio in apposito documento.
2. Il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e in quanto compatibili con il presente statuto, connesse allo svolgimento dell'attività dell'Ente. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della Giunta.
3. Il Presidente dell'Unione attribuisce specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta dell'Unione, e ne dà comunicazione al Consiglio dell'Unione, con particolare riferimento alle deleghe riferite ai servizi in unione.
4. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza generale legale dell'Ente in giudizio.

Art. 22 Vice presidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco componente della Giunta più giovane di età.

Art. 23 Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente dell'Unione che la presiede e dai Sindaci dei Comuni aderenti ciascuno dei quali esprime un voto avente un peso ponderato secondo il criterio di cui al precedente art. 13, comma 1.
2. In caso di impedimento temporaneo alla partecipazione ai lavori della Giunta, i Sindaci sono sostituiti dai rispettivi Vicesindaci o da un assessore delegato

Art. 24 Funzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
3. La Giunta è validamente riunita alla presenza della maggioranza calcolata in base al peso del voto ponderato di ciascun componente ed adotta validamente le proprie deliberazioni a maggioranza calcolata in base al peso del voto dei presenti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. La cessazione dalla carica di Sindaco determina la cessazione automatica anche da membro della Giunta dell'Unione.

Art. 25 Conferenza degli assessori comunali

1. Si possono istituire le Conferenze degli Assessori comunali, per ciascuno dei servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione o di futuro interesse, costituito dagli assessori dei comuni partecipanti delegati nelle materie, dal responsabile di servizio dell'Unione e dal componente della Giunta dell'Unione delegato dal presidente per le

materie attribuite quale organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.

2. Le Conferenze degli Assessori sono convocate dal Presidente o dai componenti la Giunta delegati alla materia

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Art. 26 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:

- a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
- b. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
- c. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
- d. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

2. A tal fine disciplina con regolamento, redatto da apposita commissione, le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

Art. 27 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:

- a. essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;
- b. assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

4. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

5. Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi pubblici.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 28 Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
4. A tal fine, l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.
5. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Anche in base alle conoscenze ed alla valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il processo di pianificazione strategica dell'Unione deve essere improntato ad una adeguata metodologia di lavoro che tenda al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'attività amministrativa, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, ad un processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 29 Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Art. 30 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto.

Art. 31 Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. Il personale assegnato presso i Comuni nelle funzioni e nei servizi attribuiti all'Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.
4. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
5. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale rientra nei ruoli organici dei comuni di provenienza.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati da accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regione-enti locali.
8. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 Il Segretario dell'Unione

1. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Può altresì essere prevista la figura di un Vicesegretario, o attraverso la stipula di un'apposita convenzione con uno o più Comuni per l'esercizio associato delle funzioni di Segreteria, oppure incaricandolo a contratto ex art.110 del d.lgs. n.267/2000 tra soggetti in possesso dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Art. 33 Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad uniformare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa e di servizio tra i Comuni partecipanti.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 34 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
3. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.

Art. 35 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio dell'Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 36 Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 37 Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, il revisore economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Il suddetto organo monocratico dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità.

Art. 38 Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto art. 39 del presente statuto, Disposizioni transitorie.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari, e comunque non oltre i 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio, l'Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Consorzio Nord Lodigiano.

Art. 40 Proposte di modifica dello Statuto

1. L'iniziativa riguardante le proposte di modifica del presente Statuto è attribuita disgiuntamente al Consiglio dell'Unione, alla Giunta dell'Unione ed a uno o più Consigli comunali dei Comuni partecipanti. La proposta sarà oggetto di apposito atto deliberativo e va trasmessa a tutti i Consigli Comunali dei Comuni partecipanti per l'approvazione, con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale. Il Consiglio dell'Unione prenderà atto delle intervenute modifiche nella prima seduta successiva all'esecutività delle stesse.

Art. 41 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.
3. Il presente Statuto è, altresì, pubblicato:
 - a) nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - b) inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

**BOZZA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA
LOCALE ALL'UNIONE DI COMUNI DENOMINATA "UNIONE NORD LODIGIANO"**

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno(.....) del mese di presso la Sede dell'UNIONE NORD LODIGIANO, in Montanaso Lombardo via SS Paulesse n. 6, sono personalmente comparsi:

- UNIONE NORD LODIGIANO, in persona del Legale Rappresentante Presidente nato a il, in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n.del, esecutiva ai sensi di Legge;
- Comune di CASALMAIOCCO codice fiscalecon sede in, Piazza/vian. ..., in persona del legale rappresentante Sindaco nato a il, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.del, esecutiva ai sensi di Legge;
- Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO, codice fiscalecon sede in, Piazza/via n. ..., in persona del Legale Rappresentante Sindaco nato a il, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.del, esecutiva ai sensi di Legge;
- Comune di CERVIGNANO D'ADDA, codice fiscalecon sede in, Piazza/via n. ..., in persona del Legale Rappresentante Sindaco nato a il, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.del, esecutiva ai sensi di Legge;
- Comune di MERLINO, codice fiscalecon sede in, Piazza/via n. ..., in persona del Legale Rappresentante Sindaco nato a il, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.del, esecutiva ai sensi di Legge;
- Comune di ZELO BUON PERSICO, codice fiscalecon sede in, Piazza/via n. ..., in persona del Legale Rappresentante Sindaco nato a il, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.del, esecutiva ai sensi di Legge;
- Comune di MONTANASO LOMBARDO, codice fiscalecon sede in, Piazza/via n. ..., in persona del Legale Rappresentante Sindaco nato a il, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.del, esecutiva ai sensi di Legge;

PREMESSO che:

- con atto del Notaio Angelo Squintani di Lodi del 10.04.2014 Rep. n. 174316/32770 registrato in Lodi il 22.04.2014 al n. 2611 Serie 15, i comuni di Casalmaiocco, Cervignano d'Adda, Merlino e Tavazzano con Villavesco hanno costituito, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'Unione Nord Lodigiano;

Successivamente, dal 01 gennaio 2015 entra a far parte dell'Unione anche il Comune di Zelo Buon Persico;

- a seguito dell'apprezzamento e della formula efficace di tale servizio, intende aderire all'Unione Nord Lodigiano il Comune di Montanaso Lombardo, a partire dal 01 Marzo 2018;

- con le deliberazioni di approvazione dello Statuto e dell'atto costitutivo ciascun Comune ha conferito all'Unione le funzioni di Polizia Locale e di Protezione Civile;

- si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo Statuto;

CONSIDERATI i livelli di efficienza, efficacia ed economicità ottenuti dalla gestione associata della funzione di polizia locale e protezione civile, ed in particolare:

- l'estensione del servizio per 365 giorni l'anno;

- l'alto livello tecnico e tecnologico delle attrezzature a disposizione;

- l'articolazione e la completezza del tipo dei servizi svolti;

- l'esperienza consolidata nella gestione ed organizzazione del servizio;

- l'agevole avvicendamento del personale in caso di assenza per ferie o malattia, a garanzia della continuità dei servizi e reperibilità in casi d'urgenza;

- maggiori occasioni di partecipazione a seminari/corsi di formazione da parte del personale;

- l'incremento patrimoniale;

- l'accesso, in forma associata, a finanziamenti e contributi pubblici;

- standard di servizi per tutti i comuni associati, a prescindere dalle dimensioni o dalla popolazione di ciascun ente;

ATTESO che:

- i servizi di polizia locale e protezione civile gestito da ogni singolo comune, a parità di spesa pro-capite, non potrebbe oggettivamente assicurare da un punto di vista quantitativo e qualitativo gli standard gestionali sopra descritti;

CONSIDERATO, per le ragioni sopra espresse, che sarebbe irragionevole ed oneroso dismettere una gestione associata unitaria e svolta con i caratteri di autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale;

VALUTATO, quindi, da parte del Comune di Montanaso Lombardo l'opportunità di procedere all'affidamento all'Unione dei Comuni denominata "Unione Nord Lodigiano" della sola funzione di

polizia locale e amministrativa tramite la presente convenzione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione a decorrere dal 1 Marzo 2018;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs n.267/2000 e tenuto conto dell'art.18 della L.R. 27 giugno 2008 n.19;

VERIFICATO inoltre che:

- la legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale 07/03/1986, n.65 prevede, all'art.1, che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia Municipale nelle forme associate previste dalla legge dello Stato;
- la legge regionale 14 aprile 2003 n. 4 "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana" all'art. 23 "promuove ed incentiva la gestione associata del servizio di polizia locale";

Tutto ciò premesso, tra i Comuni di Casalmaiocco, Cervignano D'Adda, Merlino, Tavazzano con Villavesco, Zelo Buon Persico e Montanaso Lombardo si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

I -- FUNZIONI E SERVIZI

ART. 2 Oggetto

I Comuni di **Casalmaiocco, Cervignano D'Adda, Merlino, Tavazzano con Villavesco Zelo Buon Persico e Montanaso Lombardo** affidano la funzioni di Polizia Locale all'Unione denominata "UNIONE NORD LODIGIANO". La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento, i profili organizzativi, le risorse umane ed i rapporti finanziari tra gli Enti aderenti con riferimento alla funzione delegata. Fermo restando che il Sindaco è autorità di polizia locale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 4/2003, l'autorità del Sindaco viene esercitata nelle forme partecipative agli organi statutari.

L'Unione assume la titolarità gestionale e competenza in materia di Polizia Locale dei Comuni aderenti ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 65/1986. Il funzionamento della polizia locale sarà regolato dalle norme della presente convenzione, dallo Statuto dell'Ente e da ogni altra norma legislativa e regolamentare che disciplina e disciplinerà la materia. Il servizio unitario è denominato "CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE NORD LODIGIANO"

ART. 3 Finalità e scopi

La funzione associata di Polizia Locale, oltre ad espletare i compiti e le funzioni attribuite alla polizia municipale in forza di leggi e di singoli regolamenti, dovrà tendere alla realizzazione della gestione coordinata del servizio attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse assegnate, per assicurare ad esso maggiore efficienza, efficacia e funzionalità nell'ambito del

territorio di riferimento individuando uniformità di comportamenti e metodologie di intervento. La gestione associata è finalizzata tra l'altro a garantire, tramite una presenza articolata, la sicurezza della circolazione stradale, la protezione ambientale, la tutela del consumatore e il controllo dell'attività edilizia anche con il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio. L'organizzazione in forma associata dovrà tendere alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla standardizzazione della modulistica e delle procedure, all'applicazione costante delle innovazioni tecnologiche, ad assicurare tempestività al pronto intervento nonché migliorare l'attività di programmazione e di controllo. Peculiare sarà l'interazione con gli uffici dei comuni convenzionati anche con la condivisione di banche dati.

Funzioni trasferite

L'esercizio unificato delle funzioni comprende tutti i compiti e le attività di polizia locale e amministrativa individuati dall'art. 5 della legge 65/86 ed evidenziate dagli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale n. 4/03; in particolare:

- a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti (art. 12, del decreto legislativo 30.04.92, n. 285);
- b) attività di polizia amministrativa, commerciale e contrasto delle forme di commercio irregolari;
- c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di polizia edilizia;
- d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana, comprensiva delle attività di polizia giudiziaria propria e/o in collaborazione con le altre forze di polizia Statali per la prevenzione e repressione dei reati;
- e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- f) controlli relativi ai tributi locali secondo quanto previsto dai regolamenti degli Enti associati;
- g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- h) supporto all'attività di controllo di polizia tributaria e fiscale riferiti ai tributi ed alla fiscalità nazionali;
- i) svolgimento di altre attività d'interesse degli enti consorziati che l'Assemblea dell'Unione deciderà di assumere;
- l) promuovere, in collaborazione con le varie istituzioni presenti ed operanti sul territorio, iniziative volte ad accrescere il senso di legalità tra i cittadini;
- m) funzione di coordinamento per l'elaborazione di regolamenti unici nelle varie materie di competenza;

n) servizi di vigilanza e scorta a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, anche mediante convenzioni.

Le procedure delegate sono meglio identificate nell'allegato n.1 alla presente convenzione, che ne diviene parte integrante e sostanziale.

ART. 4 Sede e competenza territoriale

La sede del Servizio di Polizia Locale è stabilita presso la sede dell'Unione in Montanaso Lombardo, via Paullese n. 6. L'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e le attività è individuato, ai sensi della legge n. 65/86, nel territorio dei Comuni aderenti. Agli Agenti ed Ufficiali in forza al Servizio di Polizia Locale, per lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata, è attribuita competenza sul territorio di tutti i Comuni aderenti. Uffici operativi o di supporto possono essere individuati nei diversi Comuni facenti parte dell'Unione.

ART. 5 Durata

La durata della convenzione è fissata in anni 10 (dieci).

Successivamente la convenzione si rinnova di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni se non interviene formale disdetta alla scadenza del decennio, ovvero, successivamente, alla scadenza di ogni quinquennio. Il recesso alle predette scadenze non comporta l'applicazione di penali. Per ogni altro recesso si applicano le previsioni dell'art. 5 dello Statuto dell'Unione.

II --- RAPPORTI FINANZIARI

ART. 6 - Quote di partecipazione

Le quote di partecipazione al finanziamento del servizio sono determinate, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 9 del vigente statuto, anno per anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione, con deliberazione della Giunta dell'Unione; l'organo dovrà tenere conto, nelle sue decisioni, dei risultati dell'anno precedente e delle richieste pervenute da ogni singolo Comune.

Le entrate extratributarie, introitate dall'Unione sono trattenute dall'Unione e rendicontate separatamente a ciascun Comune. I proventi da ruoli o riscossione coatta nonché i verbali accertati d'ufficio sono trattenuti dall'Unione e rendicontati separatamente a ciascun Comune. Eventuali contributi provenienti dalla Regione, Stato o Unione Europea saranno introitati a capo dall'Unione. Per i progetti finanziati che comportano la partecipazione di singoli Comuni i contributi finanziano le quote attribuite al singolo Ente.

L'Ente che aderisce all'Unione dovrà inoltre conferire una quota "una tantum", denominata "quota capitale di ingresso", calcolata in base al peso ponderato del Comune sul Patrimonio Netto dell'Unione, desunto dall'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

Il Comune di Montanaso dovrà corrispondere all'Unione una quota capitale d'ingresso pari ad €. **37.707,12**.= calcolata come di seguito:

patrimonio netto rendiconto 2016 x voto ponderato Comune Montanaso Lombardo

100

ossia:

$$\frac{374.078,53 \times 10,08}{100} = \text{€} \cdot 37.707,12$$

100

Da accordi con l'Amministrazione Comunale di Montanaso Lombardo si è stabilito che la “quota capitale di ingresso” sarà così conferita:

- €. 1.000,00 beni ed attrezzature della polizia locale (auto e armi);
- €. 36.707,12 somma da versare in n. 5 rate annuali di pari importo entro il 31/03 di ogni anno.

ART. 7 Gestione dei rapporti finanziari

Il Servizio Amministrativo dell'Unione curerà i rapporti finanziari che intercorrono con i Comuni associati e che afferiscono al funzionamento della struttura di Polizia Locale.

Spetta all'Unione procedere:

- al riparto delle spese da addebitare ad ogni ente associato;
- alla gestione del personale, alla riscossione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, alla emissione dei ruoli e/o dei provvedimenti per la riscossione coattiva e a ogni quant'altro derivante dall'applicazione delle leggi in materia e dei regolamenti attuativi della presente convenzione.

I Comuni associati si obbligano a versare, su quantificazione preventiva dell'Unione, la quota annua a carico degli stessi ripartita trimestralmente e da versarsi entro il 1° mese di ogni trimestre. Si provvederà a conguaglio all'inizio del successivo anno, in sede di approvazione del conto consuntivo dell'Unione, previa verifica e contestuale ripartizione della somma annuale effettivamente a carico di ogni Comune.

ART. 8 Garanzie

In caso di ritardato pagamento delle quote prefissate oltre i 30 giorni il Servizio Amministrativo dell'Unione provvederà a sollecito dando termine perentorio da cui decorrerà l'addebito degli interessi passivi nelle misure previste dalla normativa vigente. Decorsi ulteriori 5 mesi senza che sia intervenuto il pagamento del rateo il Servizio Amministrativo dell'Unione potrà disporre la riscossione coatta ai sensi di legge.

ART. 9 Trasferimento del patrimonio e dei beni strumentali

L'Unione succede ai sensi dell'art. 2, comma 186 Legge 191/2009, al Consorzio Polizia intercomunale Nord Lodigiano in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto con assunzione delle funzioni già esercitate dal Consorzio e delle relative risorse. I beni costituenti l'attuale dotazione strumentale del Consorzio sono assegnati al patrimonio dell'Unione con atto del Commissario Liquidatore pro quote indivise; parimenti il patrimonio, comprensivo di tutti i mezzi e attrezzature di proprietà del Consorzio, costituisce il patrimonio di avvio dell'Unione, previa determinazione ricognitiva del Commissario Liquidatore. L'Unione provvederà alle formalità previste per la successione così definita.

III -- PROFILI ORGANIZZATIVI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ART. 10 Personale

Il Servizio di Polizia Locale, per il suo funzionamento, si avvale di personale proprio, dipendente dell'Unione. I Comuni possono altresì richiedere all'Unione un potenziamento del personale in servizio per fronteggiare particolari evenienze o situazioni anche in relazione a periodi di afflusso turistico. Per l'organizzazione e la disciplina dei servizi da svolgersi sul territorio di ogni Comune associato, in particolare per l'ordine pubblico e la sicurezza, ogni Sindaco, sentito il Presidente dell'Unione, concorda con il Comandante tutte le misure da intraprendere e che si riterranno più opportune. L'Unione è dotata del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi. Parimenti il funzionamento del Corpo e tutto quanto concerne l'organizzazione della polizia locale è oggetto di apposito regolamento che sarà redatto ed approvato, nei medesimi termini, ai sensi degli art. 7 ed 11 della Legge 65/86 e s.m.i., in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e tenuto conto del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale e delle peculiarità di ciascun Comune facente parte dell'Unione. Il regolamento, in quanto finalizzato all'ordinamento ed alla gestione del servizio espletato dal Corpo di Polizia Locale, è stato approvato dalla Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

ART. 11 Trasferimento del personale

In sede di prima applicazione il personale del "CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE NORD LODIGIANO" è stato individuato negli agenti ed ufficiali con contratto di dipendenza a tempo indeterminato dal Consorzio Intercomunale di polizia locale Nord Lodigiano alla data del 30 aprile 2014. Il personale amministrativo dipendente a tempo indeterminato dal Consorzio Intercomunale di polizia locale Nord Lodigiano al 30 aprile 2014 transita alle dipendenze dell'Unione Nord Lodigiano. Salvo diversi accordi tra le parti ovvero diversi orientamenti legislativi o contrattuali nazionali al personale dell'Unione vengono riconosciuti gli emolumenti e le garanzie

normative previste dall'ultimo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Consorzio Intercomunale di polizia locale Nord Lodigiano e da altri accordi sindacali in essere.

ART. 11-bis. Personale proveniente dai Comuni aderenti all'Unione.

A decorrere dal 1 Marzo 2018 il rapporto di lavoro del personale di Polizia Locale in servizio presso il Comune di Montanaso Lombardo viene trasferito sotto forma di novazione soggettiva a favore dell'Unione Nord Lodigiano.

In caso di scioglimento dell'Unione, per qualsiasi causa, il personale viene riassorbito nei ruoli dei Comuni di provenienza.

Il contingente di personale conferito dal Comune di Montanaso Lombardo consiste in n. 1 agente di polizia locale di categoria C.

ART. 12 Struttura operativa - Indirizzi

Il **Presidente dell'Unione** assume le funzioni di cui all'art. 2 della legge n. 65/86; i **Sindaci** sono individualmente legittimati ad impegnare, a mezzo del Comandante del Corpo, la dotazione strutturale del personale di polizia locale, secondo principi di necessità e di autonomia.

La **Giunta dell'Unione** definisce le direttive della gestione associata del servizio e ne verifica l'attuazione. Annualmente approva, con la partecipazione del Comandante del Corpo, gli obiettivi di gestione della gestione associata del servizio.

Il **Comandante del Corpo**, responsabile della struttura, viene nominato con proprio atto dal Presidente dell'Unione sulla base degli indirizzi della Giunta dell'Unione. Coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui all'art. 9 della Legge 65/1986 e all'art. 9 secondo comma della Legge Regionale n. 4/2003. È responsabile della gestione operativa del personale e delle risorse strumentali affidate e svolge le funzioni organizzative e gestionali in modo da attuare le direttive e gli obiettivi determinati dalla Giunta dell'Unione. Ha altresì il compito di:

- recepire le direttive generali del Presidente e dei Sindaci e, sulla scorta del Piano Esecutivo di Gestione, elaborare il Piano Operativo di Gestione;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato;
- assegnare il personale e le risorse strumentali;
- nominare i Responsabili dei procedimenti e dei progetti strumentali;
- individuare i fabbisogni e le iniziative formative;

- verificare i servizi ed i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;
- proporre le azioni di miglioramento nella gestione dei servizi di polizia locale.

L'Unione può adottare **forme di consultazione permanente** con i Comuni per la funzione di Polizia Locale. In sede di rendiconto l'Assemblea dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Comandante del Corpo.

L'**Ufficio di Segreteria del Corpo** è individuato nell'Ufficio Amministrativo dell'Unione. Agli ufficiali potrà essere assegnata la titolarità di posizione organizzativa, in coerenza con quanto deciso dalla Giunta dell'Unione

ART. 13 Rapporti con Comuni e enti convenzionati

L'Unione ha facoltà di sottoscrivere convenzioni, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/200, per il servizio di polizia locale con altri Comuni, Unioni ed Enti pubblici. La competenza territoriale del Corpo può essere estesa ai territori degli Enti convenzionati.

L'Unione, ai sensi dell'art. 10 dello statuto dell'Unione ed avuto riguardo alle convenzioni in essere con i Comuni al 30 aprile 2014, succede nel rapporto giuridico convenzionale e ne assume funzioni e risorse. Entro 45 giorni dall'assunzione delle funzioni di Polizia Locale da parte dell'Unione gli Enti già convenzionati possono conferire il servizio all'Unione con apposite convenzioni.

ART. 14 Scioglimento

In caso di scioglimento della presente convenzione i beni mobili ed immobili utilizzati per la funzionalità della struttura possono essere ceduti nelle forme di legge agli enti aderenti all'Unione o a terzi. Il ricavato della cessione dei beni sarà utilizzato dall'Unione per lo svolgimento delle altre funzioni e servizi propri. A causa dello scioglimento, ovvero in presenza di recesso di un Comune dalla presente convenzione, il personale in quel momento dipendente dell'Unione e in servizio nella struttura "CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE NORD LODIGIANO" transiterà nei ruoli organici degli enti aderenti all'Unione nel rispetto delle previsioni dell'art. 9 dello Statuto costitutivo dell'Unione, salvo diversi accordi tra gli Enti. In particolare al comune recedente dalla funzione sarà trasferito il personale, con arma e divisa di dotazione, in ragione delle quote di voto rappresentate dal Comune scegliendo prioritariamente tra il personale a suo tempo conferito dal comune stesso, salvo diversi accordi tra le parti.

IV --- NORME FINALI

ART. 15 Rimando a regolamenti

L'Unione dovrà dotarsi dei regolamenti previsti dalle norme e necessari al funzionamento dell'Ente.

I regolamenti inerenti la funzione di Polizia locale hanno valenza su tutto il territorio dell'Unione.

ART. 16 Modifiche

La presente convenzione può essere modificata in ogni tempo con l'assenso di tutti gli enti sottoscrittori. Possono aderire alla presente convenzione nuovi Comuni partecipanti all'Unione che ne accettino integralmente le disposizioni. L'adesione di nuovi Comuni ed il conferimento all'Unione di personale e dotazioni, ancorché soggetta all'approvazione del Consiglio dell'Unione, non comporta modifiche alla presente convenzione.

ART. 17 Norme applicabili e controversie

Per quanto non previsto nella presente convenzione, gli enti sottoscrittori fanno rinvio al T.U.E.L. D.Lgs 18/08/2000. n.267 e s.m.i., in quanto applicabili, e a tutte le altre norme che disciplinano in materia di enti locali nonché al codice civile ed alle leggi in materia di polizia locale. Ogni rapporto inteso a disciplinare la funzione di Polizia Locale non compreso nella presente convenzione verrà previamente concordato tra gli organi rappresentativi dei Comuni associati e quelli dell'Unione con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni nei confronti dell'Unione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 18 Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 19 Registrazione

Il presente atto composto da n. ____ facciate scritte per intero e n. _____ righe della facciata _____ e da n. ____ allegati sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Unione Nord Lodigiano _____

Per il Comune di Casalmaiocco _____

Per il Comune di Cervignano d'Adda _____

Per il Comune di Merlino _____

Per il Comune di Tavazzano con Villavesco _____

Per il Comune di Zelo Buon Persico _____

Per il Comune di Montanaso Lombardo _____

Allegato n. 1

ELENCO DELLE PROCEDURE DELEGATE

- Polizia di prossimità
- Pattuglie stradali, attività di polizia stradale ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada
- Utilizzo mezzi elettronici ed informatizzati per i controlli stradali e videosorveglianza
- Vigilanza in occasione di manifestazioni civili, sportive, religiose e culturali anche attraverso la gestione di forme ausiliarie
- Vigilanza ambientale
- Vigilanza edilizia
- Vigilanza commerciale
- Tutela del consumatore
- Vigilanza ai plessi scolastici anche attraverso la gestione di forme ausiliarie
- Attività di Polizia Giudiziaria propria e delegata
- Procedure connesse alla sicurezza urbana e al controllo della vivibilità urbana
- Sorveglianza del disagio giovanile
- Attività collegate al contenzioso di competenze avanti all'Autorità Giudiziaria, Giudice di Pace e altre Autorità riferito ai procedimenti sanzionatori del Sindaco e del Presidente dell'Unione;
- Gestione complessiva dei veicoli in stato di abbandono
- Gestione delle procedure connesse al soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedono interventi di protezione civile.

- Gestione delle sanzioni ed in particolare:
 - a. Violazioni a norme del Codice della Strada
 - b. Violazioni a norme diverse dal Codice della Strada
 - c. Violazioni ai Regolamenti Comunali ed in particolare nelle materie di nettezza urbana, edilizia, commerciale, ambientale, polizia locale, veterinaria e di igiene.
 - d. Applicazione delle sanzioni accessorie e relative attivazioni giuridiche incluse le attività di riscossione coattiva.
 - e. Gestione dei ruoli e delle ingiunzioni fiscali
- Gestione delle procedure di acquisto dei beni e servizi di competenza dell'Unione con particolare riguardo agli acquisti di attrezzature, uniformi, gradi, mezzi, strumentazioni.
- Gestione delle procedure relative alla formazione del personale con particolare riguardo ai corsi di formazione effettuati da Éupolis Lombardia (Regione Lombardia)
- Accertamenti anagrafici
- Gestione delle procedure connesse all'attività Ausiliaria di P.S. e relativi adempimenti
- Gestione delle procedure relative all'accertamento dell'evasione dei tributi locali,
- Gestione delle procedure connesse ai controlli di polizia tributaria e fiscale riferiti ai tributi nazionali
- Prestazioni connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali
- Notifiche se nominati per particolari esigenze dai singoli Comuni